



## Piano di sostituzione di un indice di riferimento

### 1. Oggetto

Il presente documento delinea la procedura interna standardizzata (piano di sostituzione) che la RK Leasing 2 S.r.l. in liquidazione adotta nel caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato in uno strumento ovvero contratto finanziario, redatto in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte dal Regolamento (UE) 2016/1011 (Benchmark Regulation) e dall'articolo 118-bis del D. Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario, TUB). La RK Leasing 2 S.r.l. in liquidazione mantiene aggiornato siffatto piano pubblicandolo sul proprio sito web. In tal modo al cliente è sempre garantito l'accesso alla versione più attuale del piano di sostituzione.

### 2. Quadro normativo

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 1011/2016 dell'8 giugno 2016 (e seguenti modifiche e integrazioni) in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, così come per la misurazione della performance di fondi di investimento.

Il suddetto Regolamento UE reca disposizioni armonizzate riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli Enti vigilati di cd. indici di riferimento negli strumenti e nei contratti finanziari ovvero per misurare la performance di fondi di investimento.

In conformità a tale disposizione, in data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore l'articolo 118-bis del D. Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario, TUB) che disciplina le modalità mediante le quali gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione degli indici e le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela di tali piani, nonché l'aggiornamento degli stessi.

Di seguito si riportano le più rilevanti definizioni:

Con riferimento ai **“contratti finanziari”**, l'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica  
*“a) qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE  
b) qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE”.*

### 3. Procedura interna per la sostituzione di un indice di riferimento

Di seguito si descrive sinteticamente la procedura che la RK Leasing 2 S.r.l. in liquidazione adotta in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più degli indici utilizzati:

a) Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento	La unità competente della RK Leasing 2 S.r.l. in liquidazione effettua una costante attività di monitoraggio per individuare eventuali “variazioni sostanziali” degli indici di riferimento in uso ovvero la loro cessazione, e valuta inoltre le segnalazioni ricevute in merito. per variazioni sostanziali si intendono le c.d. “modifiche rilevanti” (“ <i>material changes</i> ”) della metodologia per la determinazione dell'indice.
---	--



	Con cessazione si intende, invece, il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.
b) Individuazione dell'indice di riferimento alternativo	Le unità competenti della RK Leasing 2 S.r.l. in liquidazione individuano l'eventuale indice di riferimento alternativo, tra quelli già designati nella tabella al punto 4 del presente piano in base alle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano.
c) Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	L'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della direzione.
d) Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	<p>La RK Leasing 2 S.r.l. in liquidazione comunica l'indice sostitutivo alla clientela indicando la data di decorrenza della variazione.</p> <p>Entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento RK Leasing 2 S.r.l. in liquidazione comunica al cliente la modifica contrattuale e l'indice sostitutivo individuato per la prosecuzione del rapporto contrattuale. RK Leasing 2 S.r.l. in liquidazione comunica l'indice sostitutivo al cliente per iscritto nel rispetto delle norme di legge applicabili, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'indice soggetto a variazione sostanziale/cessazione,</li> <li>▪ l'indice sostitutivo individuato da applicare nel rapporto corrente,</li> <li>▪ le modalità di rilevazione e applicazione dell'indice sostitutivo nonché lo spread di aggiustamento considerato al fine di garantire la coerenza delle condizioni economiche;</li> <li>▪ la data a decorrere dalla quale l'indice sostitutivo diventa efficace nel rapporto corrente.</li> </ul> <p>La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.</p>
f) Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato	La sostituzione dell'indice avverrà come da comunicazione di cui sopra.



## 4. Indici di riferimento alternativi

Nome Indice	Emittente/Amministratore dell'Indice	Indice di riferimento sostitutivo	Emittente/Amministratore Indice di riferimento sostitutivo
Euribor	EMMI – European Money Market Institute	€STR (Euro short-term rate)	European Central Bank (ECB)

## 5. Revisione periodica e modifiche al piano di sostituzione di un indice di riferimento

Il presente piano di sostituzione è soggetto a revisione almeno annuale, in merito al suo contenuto, per tenere conto di eventuali variazioni del contesto regolamentare, di settore e/o di business. Le modifiche al presente piano vengono portate a conoscenza della clientela alla prima occasione utile tramite informativa ai sensi dall'articolo 119 del TUB alla clientela.

Bolzano, 10.12.2024